

VERBALE DI ACCORDO

Addi 27 marzo 2013 in Roma,

tra

le Società FS SpA, RFI SpA, Trenitalia SpA e Ferservizi SpA del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

e

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Fast Ferrovie e Orsa Ferrovie, firmatarie dell'accordo in data 15.5.2009 (all. C all'accordo programmatico del 15.5.2009) di istituzione del Fondo di sostegno al reddito per il personale delle Società del Gruppo FS (di seguito Fondo) recepito con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23.6.2009 e s.m.i.,

preso atto

- della necessità di intervenire a tutela degli ex lavoratori delle suddette Società del Gruppo FS già titolari delle prestazioni straordinarie del Fondo per i quali sono applicabili i requisiti di accesso al trattamento pensionistico in applicazione delle norme vigenti alla data del 4.12.2011 (c.d. "salvaguardati"), nei cui confronti, per effetto delle modifiche legislative nel frattempo intervenute e di seguito riportate:
 - art. 12, comma 12 bis, L. 122/2010, che ha disposto l'adeguamento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico agli incrementi della speranza di vita, con cadenza triennale a partire dal 01.01.2013, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 18, comma 4, L. 111/2011 e del DM 6.12.2011, con l'aggiunta di ulteriori 3 mesi per effetto degli incrementi in esame;
 - art. 18, comma 22 ter, L. 111/2011, che ha stabilito l'incremento dei requisiti per la decorrenza del trattamento pensionistico per i soggetti con 40 anni di contributi, indipendentemente dal requisito anagrafico, con elevazione progressiva della "finestra" a 13 mesi per coloro che hanno maturato la pensione nel 2012, a 14 mesi per coloro che hanno maturato o matureranno i requisiti nel 2013 e a 15 mesi per coloro che matureranno i requisiti di pensione nell'anno 2014;
 - art. 1, comma 20, L. 148/2011, che ha anticipato, a partire dall'anno 2014, l'incremento progressivo del requisito anagrafico dei 60 anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici dipendenti;
 - art. 24, comma 14, lettera c), L. 214/2011, di riforma del sistema pensionistico previgente,

sono stati prorogati i termini per ottenere il trattamento pensionistico;

- che tale proroga determina il superamento del limite massimo di 48 mesi previsto dall'art. 10 del Regolamento del Fondo per la permanenza nelle prestazioni straordinarie del Fondo stesso,

e tenuto conto


che l'art. 16 del Regolamento del Fondo prevede che "nel caso di modifiche legislative per l'accesso alle prestazioni pensionistiche obbligatorie di riferimento e per la loro erogazione, le parti definiranno le specifiche azioni correttive da apportare in considerazione delle posizioni dei lavoratori che usufruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo",

convengono quanto segue:

nei confronti degli ex lavoratori delle Società FS SpA, RFI SpA, Trenitalia SpA e Ferservizi SpA già titolari delle prestazioni straordinarie del Fondo al 04.12.2011, per i quali, ai sensi del comma

14, lett. c), dell'art. 24 della legge 214/2011 e s.m.i., c.d. "salvaguardati", è riconosciuta l'applicabilità della previgente normativa in materia di accesso al trattamento pensionistico, è ammesso il prolungamento del periodo di permanenza nelle prestazioni straordinarie del Fondo oltre il termine di 48 mesi di cui all'art. 10 del Regolamento del Fondo stesso, fino al raggiungimento del primo requisito utile per ottenere il trattamento pensionistico.

per FS SpA




per REL SpA



per Trenitalia SpA




per Ferservizi SpA




Per le Organizzazioni Sindacali:

FILT/CGIL




FIT/CISL




UILTRASPORTI



UGL Trasporti



FAST Ferrovie



ORSA Ferrovie

